



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 10/04/2020

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 11 novembre 2010, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 46.680,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 389,00 ciascuna. Il contratto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 luglio 2015 dopo la scadenza della rata n. 55.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è quantificata in € 4.889,78, oltre interessi.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali. Dà comunque atto del rimborso delle spese amministrative e del premio assicurativo nella misura complessiva di € 718,27; riferisce altresì che la compagnia di assicurazione avrebbe effettuato un ulteriore rimborso pari ad € 1.305,43.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa



ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando altresì che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha altresì preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa sopra menzionata, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche alla luce di quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni assunte dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si giunge alle seguenti conclusioni:



- Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, sia per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

Passando ora al caso di specie, un contratto analogo a quello per cui è causa è già stato scrutinato nella decisione n. 12729/2017 e, in tale occasione, il Collegio ha ritenuto recurring le commissioni intermediario per gestione pratica; le commissioni rete distributiva per gestione pratica; le spese amministrative e gli oneri di gestione. Per contro, sono state qualificate come up-front le commissioni intermediario per istruttoria pratica e le commissioni rete distributiva per istruttoria.

A fronte di quanto precede, gli oneri recurring devono essere rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre il rimborso degli oneri up-front ha luogo secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Su queste basi la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 2.955,93, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	55
rate residue	65

TAN ▶	3,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota	31,05%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni intermediario per istruttoria (up front)	€ 3.636,37	€ 1.969,70	€ 1.129,06	○	€ 1.129,06	€ 1.129,06
○	commissioni e oneri rete distributiva per istruttoria (up front)	€ 1.680,48	€ 910,26	€ 521,77	○	€ 521,77	€ 521,77
○	spese amministrative (recurring)	€ 25,00	€ 13,54	€ 7,76	○	€ 13,54	€ 0,00
○	commissioni intermediario per gestione pratica (recurring)	€ 933,60	€ 505,70	€ 289,87	○	€ 505,70	€ 505,70
○	commissioni rete distributiva per gestione pratica (recurring)	€ 2.058,59	€ 1.115,07	€ 639,17	○	€ 1.115,07	€ 1.115,07
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 3.711,06	€ 2.010,16	€ 1.152,25	○	€ 704,73	€ 1.305,43
rimborso in conteggio estintivo						€ 1.621,10	-€ 1.621,10

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.955,93
interessi legali	si

La tabella non considera l'asserito avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa, nella misura di pari ad € 1.305,43, perché l'intermediario non ha fornito evidenze al riguardo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.955,93 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA